

## **DELIBERA N. 213/14/CONS**

### **ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CIVITELLA D'AGLIANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 28 aprile 2014 (prot. n. 19604) con la quale i Signori Alessandro Patassini, Pietro Maria Ferri, Danilo Belella e Roberto Profili, consiglieri comunali del Comune di Civitella D’Agliano (VT), interessato dalla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista il 25 maggio 2014, hanno denunciato la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della suddetta Amministrazione Comunale; in particolare, gli esponenti segnalano che, nella giornata di lunedì 21 aprile, l’Amministrazione ha inviato a tutti i cittadini il giornale *“Comunità”*, edito dal Comune stesso, in violazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale. Infatti, la suddetta pubblicazione non sembra rispondere, secondo il parere dei segnalanti, ai requisiti dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, e dell’impersonalità, cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

VISTA la nota del 29 aprile 2014 (prot. n. 19951) con cui l’Autorità, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ha trasmesso la suddetta segnalazione al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, ai fini dello *svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori*;

VISTA la nota del 30 aprile 2014 (prot. n. 20548) con cui il competente Comitato ha informato l’Autorità dell’avvio della relativa istruttoria sommaria;

VISTA la nota del 5 maggio (prot. n. 21739), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha informato l’Autorità di aver provveduto ad esaminare, nella seduta del 5 maggio u.s., appositamente convocata, la documentazione trasmessa dal Comune di Civitella d’Agliano, rilevando nel merito che:

- la pubblicazione oggetto della segnalazione rientra nel dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 *“in quanto costituisce una forma di comunicazione istituzionale realizzata in periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali”*;
- la stessa fattispecie non risulta conforme alle richiamate disposizioni in materia di comunicazione istituzionale *“in quanto non rispondente ai requisiti di impersonalità e di indispensabilità previsti dalla citata norma”*;

VISTA la nota del 7 maggio (prot. n. 22239), con cui il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio ha trasmesso nuovamente gli esiti dell'attività istruttoria svolta, completi della documentazione acquisita agli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dal suddetto Comitato ed, in particolare, la memoria del 2 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Civitella d'Agliano ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando quanto segue:

- solo un articolo è firmato da un consigliere di maggioranza non candidato;
- l'editoriale del sindaco (in qualità di direttore del giornale) non tratta assolutamente argomenti riconducibili a scopi elettorali;
- i contenuti del numero trattano comunicazioni riguardanti opere già attivate e sono inferiori al 10% del totale;
- il resto del giornale tratta interviste ad associazioni del territorio o comunicazione di interesse generale.

PRESA VISIONE di una copia in formato digitale del periodico “Comunità”, n. 1/2014, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo dell'ente;
- l'indicazione dei componenti della Giunta Comunale;
- l'editoriale del Sindaco Roberto Mancini, che compare anche in una fotografia pubblicata affianco all'articolo, in cui lo stesso dichiara che *“la mia amministrazione, in questi dieci anni, ha sempre avuto come obiettivo primario quello di favorire la qualità della vita dei propri cittadini, operando in modo da garantire servizi efficienti gratuiti a basso costo”*;
- un articolo a firma del Consigliere Paolo Angelucci, in cui lo stesso vanta sia l'installazione di cinque aree Wi-Fi gratuite sull'intero territorio comunale da parte del Comune, specificando che *“si tratta di un progetto fortemente voluto e studiato dalla nostra Amministrazione”*, sia i risultati conseguiti in materia di nuove tecnologie da parte della medesima Amministrazione.

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione, essendo stata inviata via posta a tutti i cittadini del Comune di Civitella D'Agliano in data 21 aprile, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la sua diffusione è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In

particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto nessuna funzione essenziale dell'Amministrazione Comunale sarebbe stata compromessa in mancanza dell'invio alla cittadinanza del periodico "La Comunità", n. 1/2014; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione citata riporta il logo dell'ente e il riferimento al Sindaco di Civitella d'Agliano, nella sua veste istituzionale, nonché all'intera Giunta Comunale;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio aveva già provveduto ad inviare a tutti i Sindaci dei Comuni rientranti nel suo ambito di competenza, in data 26 marzo u.s., una comunicazione in cui i destinatari venivano esortati ad adeguarsi scrupolosamente all'osservazione del divieto di comunicazione istituzionale in periodo elettorale sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **ORDINA**

al Comune di Civitella d'Agliano di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Civitella D'Agliano ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Scalfani